

## CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 29 gennaio 1996, n. 111.

### **(Conferma TAR Friuli-Venezia Giulia, 14 luglio 1995, n. 257).**

*Nell'ambito del procedimento elettorale sussistono le ragioni derivanti da particolari esigenze di celerità che escludono l'obbligo di dare notizia dell'avvio del procedimento di annullamento dell'atto d'ammissione di una lista.*

*È legittima l'esclusione di un gruppo di candidati la cui sottoscrizione è avvenuta su fogli separati privi dell'indicazione del collegio per il quale i candidati sono stati presentati e le cui firme sono state autenticate in tempi e luoghi diversi da quelli dell'autenticazione del modello principale completo di ogni indicazione.*

*Omissis* - In linea di principio, per quanto riguarda il concreto ambito di applicazione del capo III della legge n. 241 del 1990, ritiene la Sezione che la notizia dell'avvio del procedimento:

- deve essere data ogni volta che un'Amministrazione intenda emanare un atto di c.d. secondo grado, vale a dire di annullamento, di revoca o di decadenza di un precedente proprio provvedimento;  
- può essere omessa solo nel caso di motivata sussistenza di "ragioni derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento" (art. 7 primo comma della legge n. 241 del 1990), ovvero quando all'interessato sia stato comunque consentito di evidenziare i fatti e gli argomenti che ritenga di addurre a suo favore (V Sez., 26 settembre 1995 n. 1364).

Ciò premesso, si deve ritenere che nell'ambito del procedimento elettorale sussistono le "ragioni derivanti da particolari esigenze di celerità", che (oltre a costituire la ratio di una particolare normativa sui giudizi elettorali) escludono (ai sensi del primo periodo dell'art. 7 primo comma della legge n. 241 del 1990) la sussistenza dell'obbligo dell'ufficio elettorale centrale di dare notizia dell'inizio del procedimento che si conclude con l'annullamento dell'atto di ammissione di un gruppo o di una lista di candidati.

Le leggi riguardanti il procedimento elettorale hanno previsto rigorosamente le fasi concernenti le relative operazioni, sicché l'ufficio elettorale centrale deve adottare i propri atti, anche di autotutela, in modo da rispettare le scadenze individuate dalle leggi e senza costringere la competente Autorità ad un differimento della competizione elettorale.

Nell'ambito del procedimento elettorale sussistono dunque, in re ipsa le particolari esigenze di celerità che escludono l'applicabilità degli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990.

*Omissis*. - Le formalità richieste dal primo e dal terzo comma dell'art. 14 della legge n. 122 del 1951 del resto neppure ammettono equipollenti, nel senso che esse non possono essere sostituite da una valutazione, induttiva e ipotetica, sulla "possibilità" per i partecipanti di sapere che i candidati erano presentati in relazione ai collegi risultanti dagli atti del procedimento elettorale.

La legge infatti, ha previsto quali sono gli elementi formali della dichiarazione che può essere sottoscritta, dai presentatori, all'evidente scopo di attribuire agli elettori, iscritti nelle liste elettorali, la facoltà di determinarsi o meno alla sottoscrizione, proprio nel momento in cui è sottoposto al loro esame il foglio contenente gli spazi per la raccolta delle sottoscrizioni.

In altri termini, non rileva la possibilità, per gli elettori iscritti nelle liste elettorali, di apprendere aliunde in quali collegi saranno presentati i candidati per i quali si intende sostenere la presentazione della candidatura.

È invece necessario che al momento della sottoscrizione risulti al singolo elettore il collegio per il quale è presentato ogni candidato (v. art. 14, terzo comma della legge n. 122 del 1951), proprio dal foglio che egli si appresta a sottoscrivere (o da un foglio che lo precede in stretta correlazione materiale, come può risultare dalla relativa autenticazione).

*Omissis*. - 4.3.2. - Per quanto riguarda il terzo motivo d'appello ed il rilievo del contenuto dei moduli predisposti dal Ministro dell'interno, rileva la Sezione che essi (come ha dedotto l'appellante) hanno indicato le caratteristiche degli elenchi allegati dei sottoscrittori, senza prevedere gli spazi relativi all'indicazione dei collegi di presentazione dei candidati.

Peraltro, le istruzioni ministeriali relative al contenuto dei moduli non possono dar luogo a una soluzione della lite favorevole agli appellanti, poiché esse non si sono poste in contrasto con la normativa applicabile.

I c.d. moduli hanno, infatti riguardato il tipico caso in cui le sottoscrizioni dei presentatori (come risulta dalla successiva autenticazione) sono apposte su uno o più fogli che siano in stretta correlazione materiale col precedente foglio, indicante anche la specificazione dei collegi.

I moduli, proprio perché l'art. 14 non consente una raccolta anomala di sottoscrizioni, non hanno, invece, preso in considerazione le ipotesi (che hanno condotto agli atti impugnati in primo grado) in cui manca questa stretta correlazione materiale, perché le sottoscrizioni risultano apposte su fogli separati sui quali non sono stati indicati i collegi e che solo al termine della raccolta delle firme sono stati allegati al foglio completo di ogni sua parte.

4.4. - Poiché le sottoscrizioni specificate nei provvedimenti dell'ufficio elettorale centrale non sono state raccolte in conformità al terzo comma dell'art. 14 della legge n. 122 del 1951, non può essere invocato "il principio di favore per l'ammissione delle liste alla competizione elettorale".

Tale principio può essere invocato quando vi sono mere irregolarità che non influiscono sulla sostanziale legalità e regolarità della competizione elettorale, ma non quando, come nella specie, vi è stata una violazione di una norma (l'art. 14 terzo comma della legge n. 122 del 1951) che determina le specifiche modalità con cui vanno raccolte le sottoscrizioni ed ha la finalità di consentire una consapevole determinazione del singolo sottoscrittore.

Una diversa interpretazione, mirante a ritenere "mere irregolarità" le violazioni delle disposizioni contenute nell'art. 14 della legge n. 122 del 1951, farebbe venir meno le garanzie ritenute indefettibili dal legislatore per la corretta presentazione delle candidature e si porrebbe in contrasto con il dato testuale dell'ultimo comma dell'art. 14 della legge n. 12 del 1991 (cfr. V Sez., 6 marzo 1991 n. 228 cit.).

*Omissis.*